



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO PRIVACY

**Regolamento di attuazione
delle norme sulla tutela
delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei
dati personali Legge 675/96**

109.141

15
26-5-98 9-6-98
GIULIANO RIGHI
S. Q. MANTOVA

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1- Il presente regolamento è adottato in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modifiche e disciplina il trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte del Comune di Porto Mantovano dei dati personali, anche raccolti in banche dati.

2 - Il Comune di Porto Mantovano provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

ART.2

(Definizioni)

1 - Secondo l'art.1 della legge 31 dicembre 1996, n.675, per "banca di dati" si intende "qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati, tali da facilitarne il trattamento".

2- Per "dato personale" si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

3- Per "trattamento" dei dati si intende "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati".

4 - Per "responsabile" si intende "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali".

ART.3

(Titolare e responsabile dei dati)

1 - Ai fini dell'applicazione della legge 31 dicembre 1996, n.675, il Comune di Porto Mantovano è titolare dei dati personali, ivi compresi i dati contenuti nelle banche dati, automatizzate o cartacee, detenuti dal Comune.

2 - Ai fini dell'attuazione della Legge 675/96, nell'ambito del Comune, i Responsabili dei dati sono responsabili del servizio al quale sono preposti.

3 - Il titolare, nella persona del Sindaco, può comunque designare, con proprio provvedimento, un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati. Il responsabile è un soggetto che fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

ART.4

(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)

1- I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non compatibili con tali scopi;
- c) corretti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- e) conservati in forma che consenta l'identificazione per un periodo di tempo necessario alla realizzazione degli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

ART.5

(Misure di sicurezza)

1 - Il titolare e il responsabile dei dati custodiranno i dati adottando tutte le misure idonee ad evitare i rischi di distribuzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

ART.6

(Notificazione delle banche di dati)

1- Per consentire al titolare delle banche di dati la notificazione prevista dalla Legge 675/96, chi intraprende o cessa il trattamento di dati nell'ambito delle strutture comunali, è tenuto a darne comunicazione al Sindaco.

2- La notificazione contiene:

- a) le finalità e le modalità del trattamento;
- b) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
- c) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

e) gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o, qualora si tratti di dati sensibili e di dati relativi ai provvedimenti di cui all'art.686 c.p.p., fuori dal territorio nazionale;

f) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;

g) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.

3 - In sede di prima applicazione del presente regolamento, i responsabili di ogni struttura sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso la struttura e ad inviare comunicazione al Sindaco e al Direttore Amministrativo.

ART.7 **(Diritti dell'interessato)**

1 - Il soggetto i cui dati sono contenuti in una banca dati ha il diritto di ottenere, senza ritardo:

a) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligente dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

c) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

2 - L'interessato ha, inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

3 - L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta scritta al responsabile della banca di dati.

4 - L'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura per l'esercizio del diritto di cui al punto 3).

ART.8 **(Richiesta di trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali)**

1 - Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune provvede alla comunicazione e alla diffusione dei dati trattati a soggetti pubblici.

2 - Ogni richiesta rivolta da persone fisiche o giuridiche o da Enti pubblici economici al Comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche di dati dev'essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti.

3 - Il Comune, dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati di cui al comma 2, sono compatibili con i propri fini istituzionali, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

4. Le richieste provenienti da Enti pubblici finalizzate al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati sono soddisfatte quando necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente richiedente.

ART.9

(Modalità di comunicazione e diffusione dati)

1. La richiesta scritta al Responsabile della banca dati di cui all'art.8 del presente Regolamento dovrà indicare:

- a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- b) le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;
- c) l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti.
- d) l'impegno ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate.

2. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse quando:

- a) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
- b) siano richieste dai soggetti di cui all'art.4, comma 1, lettere b), d) ed e), della Legge 675/96, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.